

## I.M.U. 2016

**aliquota ordinaria 10,60‰** da applicarsi:

- alle aree fabbricabili;
- agli immobili appartenenti alla categoria catastale D/5.

**aliquota agevolata 5‰** da applicarsi:

- alle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9 (per abitazione principale si intende l'unità immobiliare nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente) e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;

**Nota bene : queste tipologie di immobili sono soggette anche alla TASI con aliquota del 1,8 ‰**

**aliquota agevolata 8,60‰** da applicarsi:

- alle unità immobiliari e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2 (cantina), C/6 e C/7, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al terzo grado ed adibite ad abitazione principale.

Tale circostanza andrà documentata attraverso dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi della L. 445/2000, anche mediante moduli disponibili presso l'Uff. Tributi, entro il 31 DICEMBRE;

**la dichiarazione ha valore anche per gli anni successivi se non intervengono modificazioni**, in caso contrario deve essere inviata entro il 31/12 dell'anno dell'avvenuta variazione apposita dichiarazione;

- ulteriori pertinenze dell'abitazione principale;
- immobili appartenenti alle categorie catastali A/10, B/7, B/8, C/1, C/2 (magazzini e locali di deposito che non rientrano nelle pertinenze di immobili ad uso abitativo), C/3, D/1, D/2, D/4, D/6, D/7, D/8;

**aliquota agevolata 9‰** da applicarsi:

- alle unità immobiliari e relative pertinenze locate ed adibite ad abitazione principale del locatario.

Tale circostanza andrà documentata attraverso dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi della L. 445/2000, anche mediante moduli disponibili presso l'Uff. Tributi, entro il 31/12;

**la dichiarazione ha valore anche per gli anni successivi se non intervengono modificazioni**, in caso contrario deve essere inviata entro il 31/12 dell'anno dell'avvenuta variazione apposita dichiarazione;

***aliquota agevolata 10‰*** da applicarsi:

- alle unità immobiliari non ricomprese nelle altre aliquote (es.: case tenute a disposizione e relative pertinenze, fabbricati classificati in categoria D/10 che hanno perso i requisiti di ruralità).

**DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE: € 200,00**

---

---

**SCADENZE DEL PAGAMENTO IN 2 RATE**

***acconto 16/06/2016***

***saldo 16/12/2016***

---

---

**MODALITA' DI PAGAMENTO**

L'I.M.U. si versa con **modello F24**, disponibile presso gli sportelli postali e bancari.

---

---